

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 47

39° anno

24 febbraio 1996

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 328/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2900/95 che fissa una tassa all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1001 90 99** 1
- Regolamento (CE) n. 329/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 330/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 331/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.....** 10
- Regolamento (CE) n. 332/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame 12
- Regolamento (CE) n. 333/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 13
- Regolamento (CE) n. 334/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie 15
- Regolamento (CE) n. 335/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera 17
- Regolamento (CE) n. 336/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero..... 19

Regolamento (CE) n. 337/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	21
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/170/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1996, che adegua l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997, e l'allegato I della decisione 89/651/CEE, relativa alle definizioni delle caratteristiche e dell'elenco dei prodotti agricoli riguardanti le indagini suddette** 23
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU n. L 310 del 22. 12. 1995)** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 328/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 1996
che modifica il regolamento (CE) n. 2900/95 che fissa una tassa all'esportazione
per i prodotti di cui al codice NC 1001 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CE) n. 2900/95 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato una tassa all'esportazione per il frumento tenero;

considerando che in base ai dati di cui la Commissione ha conoscenza in merito ai prezzi del mercato mondiale è opportuno modificare la tassa all'esportazione attualmente in vigore, conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2900/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La tassa all'esportazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95, applicabile all'esportazione del prodotto di cui al codice NC 1001 90 99, è fissata al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 27.

ALLEGATO

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1001 90 99	35,00

REGOLAMENTO (CE) N. 329/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 900 t di latte in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** vedi allegato II.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale:** 270 t.
9. **Numero di lotti:** 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** 25 kg.
Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (11).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 21. 4. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 11. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 4 al 5. 5. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 19. 2. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 292/96 della Commissione (GU n. L 38 del 16. 2. 1996, pag. 3).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1830/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Honduras.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Europe: Ambassade du Honduras, avenue des Gaulois 3, B-1040 Bruxelles [tel. (32-2) 734 00 00].
Honduras: Secplan (Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto) Sr. Orlando Fúnez Cruz, Edificio Banadesa, Comayaguela, Apartado postal 1327 [telefax (504) 38 17 17].
5. **Luogo o paese di destinazione (5):** Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, (I.B.1).
8. **Quantitativo globale:** 630 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3).
Iscrizioni in spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Cía Almacenadora (COALSA), Bufalo, Villanueva Km. 8, San Pedro de Sula (Sr. Douglas Ramírez) [tel. (504) 53 18 88].
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dall'8 al 21. 4. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 19. 5. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** 11. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 22. 4 al 5. 5. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: 2. 6. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** Restituzione applicabile il 19. 2. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 292/96 della Commissione (GU n. L 38 del 16. 2. 1996, pag. 3).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33 (vedi Costa Rica).
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente;
 - lotto A: il certificato veterinario deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo.
- (⁷) In deroga al disposto della GU n. C 114, del 29. 4. 1991, il testo del punto I. B. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate). Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo spedite del beneficiario.
- (⁹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (¹⁰) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.
- (¹¹) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
Parti	Total kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelseland	Märkning på följande språk
A	270	A1: 30 A2: 60 A3: 75 A4: 60 A5: 15 A6: 30	579/95 580/95 581/95 582/95 583/95 584/95	Sénégal Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar Ecuador	Français Français Français Français Français Español

REGOLAMENTO (CE) N. 330/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 7 e l'articolo 81,

considerando che, per applicare le disposizioni relative alle misure di intervento sul mercato vitivinicolo, è necessario conoscere non solo il volume della produzione, ma anche la superficie del vigneto e la resa per ettaro; che tali informazioni sono dedotte dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni trasmesse dagli operatori a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/94⁽⁴⁾;

considerando che le informazioni relative alla resa e/o alla superficie possono essere inesatte in quanto al dichiarante sono mancati i mezzi di verifica necessari; che è quindi opportuno prevedere, in tali casi, sanzioni in funzione della gravità delle inesattezze;

considerando che il regime attualmente in vigore non permette di graduare con sufficiente proporzionalità le sanzioni da applicare alle dichiarazioni trasmesse dai viticoltori le quali, in seguito alle operazioni di controllo, si rivelino incomplete o inesatte; che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri di modulare la sanzione in funzione della rettifica apportata; che è quindi necessario modificare le disposizioni vigenti in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3929/87 è così modificato:

1) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che non

abbiano presentato tali dichiarazioni entro i termini previsti all'articolo 5, sono escluse, salvo forza maggiore, dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna di cui trattasi e per la campagna successiva.

Tuttavia, un superamento dei termini di cui al primo comma comporta solamente una riduzione del 15 % degli importi da versare per la campagna in corso, se non eccede cinque giorni lavorativi, e del 30 % se non eccede dieci giorni lavorativi.»

2) È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che abbiano presentato dichiarazioni riscontrate incomplete o inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri, possono fruire dell'applicazione del disposto degli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87, soltanto se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti non è essenziale ai fini di una corretta applicazione del medesimo.

2. Salvo forza maggiore, se le competenti autorità degli Stati membri riscontrano lacune o inesattezze nelle dichiarazioni relative alla produzione di vino da tavola, presentate da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di dette persone a norma dell'articolo 2, se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni citate al paragrafo 1 e se tali errori portano ad una sottovalutazione delle rese, ferme restando le sanzioni nazionali, lo Stato membro applica le sanzioni seguenti:

a) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 32, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli aiuti vengono ridotti nella seguente misura:

- della stessa percentuale di rettifica della resa, qualora tale rettifica sia inferiore o uguale al 5 %;
- del doppio della percentuale di rettifica della resa, qualora la rettifica sia superiore al 5 % e inferiore o uguale al 20 %.

Tali aiuti, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono concessi quando la rettifica della resa è superiore al 20 %.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 10.

Quando l'errore accertato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che non possono, a priori, essere verificate dal dichiarante, gli aiuti sono diminuiti limitatamente alla percentuale di rettifica apportata;

b) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87:

i) quando il vino conferito alla distillazione non è stato ancora pagato, il prezzo che il distillatore deve versare al produttore dichiarante è ridotto nella seguente misura:

- della stessa percentuale di rettifica della resa, qualora tale rettifica sia inferiore o uguale al 5 %;
- del doppio della percentuale di rettifica della resa, qualora la rettifica sia superiore al 5 % e inferiore o uguale al 20 %.

Tali prezzi, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono pagati quando la rettifica della resa è superiore al 20 %.

Quando l'errore accertato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che non possono, a priori, essere verificate dal dichiarante, i prezzi sono diminuiti limitatamente alla percentuale di rettifica apportata.

Le autorità competenti adattano gli aiuti da versare al distillatore proporzionalmente al prezzo pagato al produttore;

ii) quando il vino consegnato alla distillazione è già stato pagato, le autorità competenti impongono al distillatore l'obbligo di recuperare presso i produttori dichiaranti gli importi di cui al punto i). Gli aiuti da versare al distillatore sono adattati proporzionalmente al prezzo dovuto in definitiva al produttore;

c) quando gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono già stati versati, le autorità competenti recuperano l'importo eccedente dell'aiuto, maggiorato dell'interesse corrente nello Stato membro, calcolato dalla data del versamento dell'aiuto fino alla data del recupero;

d) in applicazione delle norme vigenti in materia, qualora sia stato riscosso un anticipo eccessivo, l'importo in eccesso deve essere rimborsato all'organismo competente, maggiorato degli interessi correnti nello Stato membro, calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'anticipo fino alla data del recupero.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 331/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 28 e l'articolo 30,

considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione⁽³⁾ prevede le misure di controllo relative al regime di aiuto all'ammasso privato da eseguire in occasione dell'entrata all'ammasso dei prodotti; che occorre precisare che i controlli debbono essere organizzati in modo da poter verificare la conformità fisica delle partite ammassate nella loro totalità, senza dover pesare o aprire ogni singolo imballaggio;

considerando che è necessario prevedere una riduzione dell'aiuto qualora la notifica di uscita dall'ammasso di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 454/95 non venga data entro il termine previsto; che l'attuale situazione del mercato del burro e della crema rende necessario modificare il periodo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di entrata all'ammasso;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede per l'aiuto all'ammasso privato la possibilità di un solo anticipo, calcolato in base ad un periodo di ammasso di centoventi giorni; che, in considerazione del fatto che il periodo minimo di ammasso è di novanta giorni, è opportuno calcolare detto anticipo in base a tale periodo;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede, in deroga alle norme abitualmente applicabili, che il contraente può ritirare dall'ammasso il burro destinato all'esportazione al termine di un periodo contrattuale di sessanta giorni; che tale disposizione derogatoria, scarsamente utilizzata, complica inutilmente la gestione del regime; che è pertanto opportuno sopprimerla;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede un sistema di compensazione per tener conto degli effetti sul mercato degli acquisti all'intervento di burro effettuati durante il periodo di ammasso contrattuale; che in considerazione della finalità ricercata, occorre precisare che una compensazione può essere accordata

soltanto se, durante il periodo di ammasso contrattuale, un prezzo massimo d'acquisto è stato fissato conformemente al regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95⁽⁵⁾, e se, in occasione dell'uscita dei prodotti dall'ammasso, gli acquisti nel quadro dell'intervento sono effettuati nella maggior parte degli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 454/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 11 è modificato nel seguente modo:

a) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente effettua controlli nel corso del periodo che inizia il giorno dell'entrata in deposito e termina ventuno giorni dopo la data di registrazione della domanda di aiuto.

Al fine di verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti all'ammasso, i controlli sono organizzati in modo sufficientemente rappresentativo, sul 5 % almeno dei quantitativi in questione, così da accertare, segnatamente per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti, che le partite nella loro totalità sono fisicamente conformi alla richiesta d'aiuto.»

b) al paragrafo 6, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) a un controllo per sondaggio, alla fine del periodo di ammasso contrattuale, relativo al peso e all'identificazione. A tal fine l'ammassatore informa l'organismo competente almeno cinque giorni lavorativi prima del termine del periodo di ammasso di 210 giorni, o eventualmente prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, precisando le partite in questione. Tuttavia lo Stato membro può ammettere un periodo più breve.»

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

2) L'articolo 12 è modificato nel seguente modo:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«In caso di mancato rispetto da parte del contraente del termine di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato unicamente per il periodo per il quale l'ammassatore è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'organismo competente che il burro è rimasto in deposito.»;

b) al paragrafo 2 la data del «15 aprile» è sostituita dalla data del «15 marzo».

3) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di novanta giorni.»

4) L'articolo 14 è soppresso.

5) L'articolo 16 è completato dai seguenti commi:

«L'adeguamento dell'aiuto di cui al primo comma viene attuato soltanto se, durante il periodo di

ammasso contrattuale, è stato fissato un prezzo massimo d'acquisto in seguito alla presentazione di offerte, conformemente al regolamento (CEE) n. 1589/87, e se, nell'ultimo giorno di ammasso contrattuale, gli acquisti all'intervento sono effettuati in oltre otto Stati membri o regioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87.

Se un prezzo massimo d'acquisto non viene stabilito nel periodo di 21 giorni che precede il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale, il prezzo massimo d'acquisto valido il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale è pari al 90 % del prezzo d'intervento in vigore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica ai prodotti che sono oggetto di contratti di ammasso privato stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 332/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 19 al 21 febbraio 1996 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i

prodotti considerati e fissare i coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame:

- 1) le domande presentate dal 19 al 21 febbraio 1996 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 5, 6 e 8 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 19 al 21 febbraio 1996 sono accolte nella misura del 12 % per le categorie 3 e 4 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 3) le domande presentate dal 19 al 21 febbraio 1996 sono accolte nella misura del 36 % per la categoria 7 di prodotti indicata nell'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 333/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	218,00	1006 30 65 100	01	272,00
1006 20 13 000	01	218,00		02	278,00
1006 20 15 000	01	218,00		03	283,00
1006 20 17 000	—	—		04	272,00
1006 20 92 000	01	218,00	1006 30 65 900	01	272,00
1006 20 94 000	01	218,00		04	272,00
1006 20 96 000	01	218,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	218,00	1006 30 92 100	01	272,00
1006 30 23 000	01	218,00		02	278,00
1006 30 25 000	01	218,00		03	283,00
1006 30 27 000	—	—		04	272,00
1006 30 42 000	01	218,00	1006 30 92 900	01	272,00
1006 30 44 000	01	218,00		04	272,00
1006 30 46 000	01	218,00	1006 30 94 100	01	272,00
1006 30 48 000	—	—		02	278,00
1006 30 61 100	01	272,00		03	283,00
	02	278,00		04	272,00
	03	283,00	1006 30 94 900	01	272,00
	04	272,00		04	272,00
1006 30 61 900	01	272,00	1006 30 96 100	01	272,00
	04	272,00		02	278,00
1006 30 63 100	01	272,00		03	283,00
	02	278,00		04	272,00
	03	283,00	1006 30 96 900	01	272,00
	04	272,00		04	272,00
1006 30 63 900	01	272,00	1006 30 98 100	—	—
	04	272,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 334/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1996

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

Prodotto (codice NC)	<i>(ECU/t)</i>	
	Importo dell'aiuto	
	Isole Canarie	
Riso lavorato (1006 30)	286,00	
Rotture di riso (1006 40)	63,00	

REGOLAMENTO (CE) N. 335/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.
⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	286,00	286,00

REGOLAMENTO (CE) N. 336/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 305/96 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 42 del 20. 2. 1996, pag. 14.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,29	4,16
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,29	9,39
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,29	3,96
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,29	8,96
1701 91 00 ⁽²⁾	31,11	9,68
1701 99 10 ⁽²⁾	31,11	5,16
1701 99 90 ⁽²⁾	31,11	5,16
1702 90 99 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 337/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1996, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	43,7	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	57,7
	060	80,2		204	83,8
	064	59,6		400	56,9
	066	41,7		464	233,8
	068	62,3		600	83,8
	204	76,4		624	70,1
	208	44,0		662	56,1
	212	83,0		999	91,7
	624	304,9		052	64,5
	999	88,4		204	88,8
				220	74,6
0707 00 10	052	125,6	0805 30 20	388	67,5
	053	164,0		400	85,8
	060	61,0		512	54,8
	066	53,8		520	66,5
	068	97,6		524	100,8
	204	144,3		528	100,3
	624	182,5		600	76,1
	999	118,4		624	94,2
				999	79,4
0709 10 10	220	355,5	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0
	999	355,5		064	78,6
0709 90 73	052	91,0		388	39,2
	204	77,5		400	78,1
	412	54,2		404	66,6
	624	241,6		508	68,4
	999	116,1		512	51,2
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	39,3		524	57,4
	204	42,4		528	97,9
	208	68,2		624	86,5
	212	45,7		728	107,3
	220	45,4		800	78,0
	388	40,5		804	21,0
	400	42,2		999	68,8
	436	41,6	0808 20 31	039	101,3
	448	26,5		052	86,3
	600	56,3		064	72,5
	624	51,9		388	90,4
	999	45,5		400	104,0
0805 20 11	052	75,7		512	74,9
	204	91,8		528	54,8
	600	86,4		624	79,0
	624	79,3		728	115,4
	999	83,3		800	55,8
				804	112,9
				999	86,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1996

che adegua l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997, e l'allegato I della decisione 89/651/CEE, relativa alle definizioni delle caratteristiche e dell'elenco dei prodotti agricoli riguardanti le indagini suddette

(96/170/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 94/677/CE della Commissione⁽²⁾; in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 15,

considerando che, in forza dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 571/88, le modifiche eventuali dell'elenco delle caratteristiche per le indagini del periodo 1995-1997, le modifiche delle definizioni delle caratteristiche e della delimitazione delle regioni e dei settori di rilevazione sono stabilite a norma della procedura dell'articolo 15 del suddetto regolamento, cioè mediante decisione della Commissione in seguito a parere del comitato permanente di statistica agraria;

considerando che, dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adattare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 agli aspetti peculiari dell'agricoltura in questi paesi;

considerando che i risultati delle indagini sulla struttura delle aziende agricole, previste dal regolamento (CEE) n. 571/88, possono concordare in tutta la Comunità europea solo a condizione che i concetti contenuti nell'elenco delle caratteristiche siano intesi e applicati in modo uniforme;

considerando che è pertanto necessario adeguare anche la decisione 89/651/CEE della Commissione⁽³⁾, in base alla quale sono state stabilite le definizioni da applicarsi nell'ambito delle indagini sulle strutture dal 1988 al 1997, le regioni ed i settori di rilevazione; che è opportuno, in questa occasione, stabilire anche le definizioni per le nuove caratteristiche da inserire nell'elenco per altri motivi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e l'allegato I della decisione 89/651/CEE sono modificati, avuto riguardo alle indagini sulle strutture delle aziende agricole 1995 e 1997, secondo gli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1996.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 30. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

A. Situazione geografica dell'azienda

- | | |
|----------------------|-------|
| 01 Circoscrizione | |
| 02 Zona svantaggiata | sì/no |
| a) Zona di montagna | sì/no |

B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (al momento dell'indagine)

- | | |
|---|-------|
| 01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una persona fisica ⁽¹⁾ ? | sì/no |
| 02 In caso affermativo, tale persona (il conduttore) è anche contemporaneamente il capo dell'azienda? | sì/no |
| a) Se la risposta alla domanda B/02 è no, è il capo azienda un membro della famiglia del conduttore | sì/no |
| 03 Grado di formazione professionale agraria del capo azienda ⁽²⁾ : | |
| — esclusivamente esperienza pratica | sì/no |
| — formazione elementare | sì/no |
| — formazione agraria completa | sì/no |
| 04 Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda ⁽³⁾ ? | sì/no |

C. Modalità di conduzione (rispetto al conduttore) e frazionamento dell'azienda

- | | |
|---|-------------------|
| Superficie agricola utilizzata: | ha/a |
| 01 in conduzione diretta | / |
| 02 in affitto | / |
| 03 a mezzadria e secondo altre modalità di conduzione | / |
| | Numero di blocchi |
| 04 Numero di blocchi che costituiscono la superficie agricola utilizzata ⁽³⁾ | |

D. Seminativi

- | | |
|--|---------------|
| | ha/a |
| Cereali per la produzione di granella (ivi comprese le sementi): | |
| 01 Frumento tenero e spelta | / |
| 02 Frumento duro | / |
| 03 Segale | / |
| 04 Orzo | / |
| 05 Avena | / |
| 06 Granturco ⁽⁴⁾ | / |
| 07 Riso | / |
| 08 Altri cereali | / |

⁽¹⁾ In Francia, le associazioni agricole di aziende in cooperative (GAEC), le aziende agricole a responsabilità limitata (EARL), e le associazioni di fatto figurano come aziende agricole condotte da persone fisiche.

⁽²⁾ Facoltativo.

⁽³⁾ Facoltativo. Per l'Italia, il numero dei blocchi riguarda la superficie totale dell'azienda.

⁽⁴⁾ Facoltativo per la Finlandia e la Svezia.

	ha/a
09 Legumi secchi per la produzione di granella (ivi compresi le sementi miscugli, i legumi secchi e cereali):	 /
a) di cui in coltura pura per foraggio: piselli, fave e favette, vecchie, lupini dolci ⁽¹⁾	 /
b) altri (in coltura pura o mista) ⁽¹⁾	 /
10 Patate (ivi comprese le patate primaticce e da semina)	 /
11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	 /
12 Piantе sarchiate da foraggio (escluse le sementi) ⁽²⁾	 /
13 Piantе industriali (ivi comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee escluse le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali)	 /
di cui:	
a) tabacco ⁽³⁾	 /
b) luppolo ⁽³⁾	 /
c) cotone ⁽⁴⁾	 /
d) altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali:	 /
i) semi oleosi (totale)	 /
di cui:	
— colza e ravizzone ⁽⁵⁾	 /
— girasole ⁽⁵⁾	 /
— soia ⁽⁶⁾	 /
ii) piante aromatiche, medicinali e spezie ⁽⁷⁾	 /
iii) altre piante industriali ⁽²⁾ :	 /
di cui:	
— canna da zucchero ⁽⁸⁾	 /
Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole:	
14 — In piena aria o sotto protezione bassa	 /
di cui:	
a) coltivazioni di pieno campo ⁽²⁾	 /
b) orti stabili ed industriali ⁽²⁾	 /
15 — Sotto serra o protezione alta	 /
Fiori e piante ornamentali (esclusi e vivai):	
16 — In piena aria o sotto protezione bassa ⁽²⁾	 /
17 — Sotto serra o protezione alta	 /
18 Piantе foraggiere:	
a) prati e pascoli temporanei	 /
b) altre ⁽²⁾	 /

⁽¹⁾ Facoltativo per il Regno Unito, la Finlandia e la Svezia.

⁽²⁾ Facoltativo per la Finlandia e la Svezia.

⁽³⁾ Facoltativo per il Portogallo.

⁽⁴⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna e l'Italia.

⁽⁵⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

⁽⁶⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia e l'Italia.

⁽⁷⁾ Facoltativo per il Regno Unito, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia.

⁽⁸⁾ Facoltativo, tranne che per la Spagna.

	ha/a
19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)	 /
20 Altre coltivazioni per seminativi ⁽¹⁾	 /
21 Terreni a riposo senza aiuto finanziario	 /
22 Terreni a riposo soggetti a regimi di aiuto, non sfruttati economicamente	 /
E. Orti familiari ⁽²⁾	 /
F. Prati permanenti e pascoli ⁽³⁾	 /
01 Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri	 /
02 Pascoli magri	 /
G. Coltivazioni permanenti	
01 Frutteti e piantagioni di bacche ⁽¹⁾ :	 /
a) frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata	 /
b) frutta e bacche di specie d'origine subtropicale ⁽⁴⁾	 /
c) frutta a guscio ⁽⁴⁾	 /
02 Agrumeti	 /
03 Oliveti:	 /
a) che producono normalmente olive da tavola ⁽⁵⁾	 /
b) che producono normalmente olive per olio ⁽⁵⁾	 /
04 Vigneti:	
che producono normalmente:	 /
a) vino di qualità	 /
b) altri vini	 /
c) uva da tavola	 /
d) uva passa ⁽⁶⁾	 /
05 Vivai ⁽⁷⁾	 /
06 Altre coltivazioni permanenti ⁽⁷⁾	 /
07 Coltivazioni permanenti sotto vetro ⁽⁸⁾	 /
H. Altri superfici	
01 + 03 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) e altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)	 /

⁽¹⁾ Facoltativo per la Finlandia.

⁽²⁾ Facoltativo per la Danimarca, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Finlandia e la Svezia.

⁽³⁾ L'Italia, la Grecia, la Finlandia e la Svezia possono raggruppare le voci 01 e 02.

⁽⁴⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, l'Italia ed il Portogallo.

⁽⁵⁾ Facoltativo per la Francia.

⁽⁶⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia e la Spagna.

⁽⁷⁾ Facoltativo per la Finlandia e la Svezia.

⁽⁸⁾ Facoltativo per il Portogallo, la Finlandia e la Svezia.

	ha/a
02 Superficie boscata	
di cui:	 /
a) non commerciale ⁽¹⁾	 /
b) commerciale ⁽¹⁾	 /
e/o	
c) latifoglie ⁽¹⁾	 /
d) conifere ⁽¹⁾	 /
e) misti ⁽¹⁾	 /
I. Coltivazioni consociate e successive secondarie, funghi, irrigazione, serre, ritiro dei seminatrici dalla produzione	
01 Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro) ⁽²⁾	 /
di cui:	
a) cereali (da D/01 a D/08) non da foraggio ⁽²⁾	 /
b) legumi secchi (D/09) non da foraggio ⁽²⁾	 /
c) semi oleosi (D/13i) non da foraggio ⁽²⁾	 /
d) altre coltivazioni successive secondarie ⁽²⁾	 /
02 Frunghi ⁽³⁾	 /
03 Superfici irrigate ⁽⁴⁾:	
a) superfici irrigue, totale	 /
b) superfici delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel corso dell'anno ⁽¹⁾	 /
di cui:	
1) frumento duro	 /
2) granturco	 /
3) patate	 /
4) barbabietola da zucchero	 /
5) girasole	 /
6) soia	 /
7) piante da foraggio	 /
8) frutteti e piantagioni di bacche	 /
9) agrumeti	 /
10) vigneti	 /
04 Superfici di base delle serre utilizzate	
05 Coltivazioni consociate ⁽¹⁾:	 /
a) coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) - specie forestali ⁽¹⁾	 /
b) coltivazioni permanenti - coltivazioni annuali ⁽¹⁾	 /
c) coltivazioni permanenti - coltivazioni permanenti ⁽¹⁾	 /
d) altre ⁽¹⁾	 /

⁽¹⁾ Facoltativo.⁽²⁾ Facoltativo per la Finlandia e la Svezia.⁽³⁾ Facoltativo per il Portogallo, la Finlandia e la Svezia.⁽⁴⁾ Facoltativo per la Germania.

07 Installazioni di stoccaggio per concimi naturali d'origine animale (letame solido e liquame) ⁽¹⁾ ⁽²⁾

a) Possedete installazioni di stoccaggio in azienda per:

- | | |
|-------------------|-------|
| i) letame solido? | si/no |
| ii) purino? | si/no |
| iii) liquame? | si/no |

b) Capacità di stoccaggio disponibile per:

- | | Senza scarico intercalare,
sufficiente per quanti mesi
interi? | |
|------------------|--|-------------------------|
| i) letame solido | ... m ² ⁽³⁾ | ... mesi ⁽⁴⁾ |
| ii) purino | ... m ³ ⁽³⁾ | ... mesi ⁽⁴⁾ |
| iii) liquame | ... m ³ ⁽³⁾ | ... mesi ⁽⁴⁾ |

ha/a

08 Superfici soggette a regimi di aiuto suddivise in:

- | | |
|---|---------------|
| a) terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22) | / |
| b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad. es. barbatietole, colza, alberi, arbusti ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G) | / |
| c) superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/01 e F/02) | / |
| d) superfici agricole trasformate in superfici boscate o in via di imboscamento (già comprese in H/02) | / |
| e) altri (già compresi in H/01 e H/03) | / |

J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)

numero
di capi

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 01 Equini | |
| Bovini: | |
| 02 di meno di 1 anno: | |
| a) maschi ⁽⁵⁾ | |
| b) femmine ⁽⁵⁾ | |
| da 1 anno a meno di 2 anni: | |
| 03 maschi | |
| 04 femmine | |
| di 2 anni e più: | |
| 05 maschi | |
| 06 giovenche | |
| 07 vacche da latte | |
| 08 altre vacche | |

⁽¹⁾ Facoltativo per la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, l'Austria, il Portogallo e il Regno Unito.

⁽²⁾ Facoltativo per i Paesi Bassi per l'indagine del 1995.

⁽³⁾ Facoltativo per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia.

⁽⁴⁾ Facoltativo, tranne che per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia.

⁽⁵⁾ Facoltativo.

Ovini et caprini:

09 ovini (di tutte le età):

a) femmine da riproduzione

b) altri ovini

10 caprini (di tutte le età)⁽¹⁾a) femmine da riproduzione⁽²⁾b) altri caprini⁽²⁾

Suini:

11 lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

12 scrofe da riproduzione di 50 kg e più

13 altri suini

Pollame:

14 polli da carne

15 galline da uova

16 altro pollame (anitre, tacchini, oche e faraone)⁽³⁾17 coniglie fattrici⁽⁴⁾numero
di alveari18 Api⁽⁵⁾19 Altri animali⁽⁵⁾ sì/no⁽¹⁾ Facoltativo per la Germania, la Finlandia e la Svezia.⁽²⁾ Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, l'Italia ed il Portogallo.⁽³⁾ Facoltativo per la Finlandia e la Svezia.⁽⁴⁾ Facoltativo per la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.⁽⁵⁾ Facoltativo.

K. Trattori, motocultivatori, macchine ed impianti ⁽¹⁾

	Nel giorno dell'indagine				Macchine utilizzate nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine ⁽²⁾
	In proprietà esclusiva dell'azienda				Utilizzate da più aziende (di proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o comproprietà) oppure di proprietà di un'impresa di lavori agricoli
	1				2
	numero di macchine				(fare una crocetta)
	Numero per classi di potenza (kW)				
	< 25	25 — < 40	40 — < 60	≥ 60	
01 Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi					
02 Motocultivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici ⁽²⁾					
03 Mietitrebbiatrici					
04 Raccogliatrici-trinciatrici ⁽²⁾					
05 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle patate ⁽²⁾					
06 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle barbabietole da zucchero ⁽²⁾					
07 Possiede un impianto (fisso o mobile) per la mungitura meccanica ⁽²⁾ ?	sì/no				
08 Possiede sale da mungitura separate ⁽²⁾ ?	sì/no				
a) Se possiede sale da mungitura separate, sono esse completamente automatizzate ⁽³⁾ ?	sì/no				

⁽¹⁾ Facoltativo per l'indagine del 1997.⁽²⁾ Facoltativo per le indagini del 1995 e 1997.⁽³⁾ Facoltativo per il Portogallo.

L. Manodopera agricola
(nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti la data dell'indagine)

Manodopera agricola	Sesso	Classi di età								Lavori agricoli dell'azienda (*)								
		(Apporre una crocetta)								(Apporre una crocetta)								
	m	f	<25 (1)	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 e più	A tempo parziale con tempo di lavoro pari a:				A tempo pieno.	
													0	>0— <25 %	25— <50 %	50— <75 %		75— <100 %
01 Conduttore:																		
a) Capo azienda (3)																		
02 Coniuge (del conduttore) che lavora nell'azienda																		
03a Altri membri della famiglia del conduttore, maschi (4) (5)																		
03b Altri membri della famiglia del conduttore, femmine (4) (5)																		
04a Manodopera non familiare regolarmente occupata, maschi (4) (5)																		
04b Manodopera non familiare regolarmente occupata, femmine (4) (5)																		
05 Manodopera non familiare occupata in modo + irregolare																		
06																		
05 maschi (6)																		
06 femmine (6)																		
													Lavori agricoli nell'azienda in % del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno					
													> 0—<25					
													25—<50					
													50—<75					
													75—<100					
													100					
													Numero di giornate lavorative					

(1) A partire dall'età raggiunta alla fine della scuola dell'obbligo.

(2) Lavoro casalingo escluso.

(3) Da compilare soltanto se la risposta alle domande B/01 o B/02 è "no".

(4) Tabella da prepararsi per ciascun gruppo (da 03a a 04b).

(5) Senza persone già comprese su L 01 e L 02.

(6) Facoltativo.

(7) Facoltativo per l'indagine del 1997.

L 07 Quando il conduttore è nello stesso tempo capo azienda, svolge un'altra attività lucrativa?

- come attività principale?
- come attività secondaria?

(apporre una crocetta nella casella corrispondente)

L 08 Il coniuge del conduttore, occupato nei lavori agricoli dell'azienda, svolge un'altra attività lucrativa?

- come attività principale?
- come attività secondaria?

(apporre una crocetta nella casella corrispondente)

L 09 Gli altri membri della famiglia del conduttore, occupati nei lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa ⁽¹⁾?

- come attività principale?
- come attività secondaria?

(numero delle persone)

L 10 Numero totale delle giornate lavorative agricole, non indicate ai punti da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non impiegate direttamente da parte del conduttore (per esempio salariati di imprese di lavori per conto terzi) ⁽²⁾.

--

Equivalente del numero delle giornate lavorative a tempo pieno nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la data dell'indagine ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Facoltativo per la Danimarca, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia.

⁽²⁾ Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello nazionale.

⁽³⁾ Il Regno Unito è autorizzato a trasmettere questi dati in equivalente settimane di lavoro.

ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 89/651/CEE è così modificato:

Al titolo «A. UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIENDA», punto «A/01 Circonsrizioni», sono aggiunte le definizioni e spiegazioni seguenti:

«AUSTRIA (numero di codice = 13)

Regioni

001. Ostösterreich

002. Südösterreich

003. Westösterreich

Circonsrizioni

011. Burgenland

012. Niederösterreich

013. Wien

021. Kärnten

022. Steiermark

031. Oberösterreich

032. Salzburg

033. Tirol

034. Vorarlberg

FINLANDIA (numero di codice = 14)

Regioni

001. Etelä-Suomi

002. Itä-Suomi

003. Väli-Suomi

004. Pohjois-Suomi

Circonsrizioni

001. Uusimaa

002. Varsinais-Suomi

003. Ahvenanmaa

004. Satakunta

005. Häme

006. Pirkanmaa

007. Päijät-Häme

008. Kymenlaakso

009. Etelä-Karjala

010. Etelä-Savo

011. Pohjois-Savo

012. Pohjois-Karjala

018. Kainuu

013. Keski-Suomi

014. Etelä-Pohjanmaa

015. Vaasan rannikkoseutu

016. Keski-Pohjanmaa

017. Pohjois-Pohjanmaa

019. Lappi

SVEZIA (numero di codice = 15)

Regioni

001. Stockholm

002. Östra Mellansverige

003. Småland med öarna

Circonsrizioni

001. Stockholms län

003. Uppsala län

004. Södermanlands län

005. Östergötlands län

018. Örebro län

019. Västmanlands län

006. Jönköpings län

007. Kronobergs län

008. Kalmar län

009. Gotlands län

004. Sydsverige	010. Blekinge län
	011. Kristianstads län
	012. Malmöhus län
005. Västsverige	013. Hallands län
	014. Göteborgs och Bohus län
	015. Älvsborgs län
	016. Skaraborgs län
006. Norra Mellansverige	017. Värmlands län
	020. Kopparbergs län
	021. Gävleborgs län
007. Mellersta Norrland	022. Västernorrlands län
	023. Jämtlands län
008. Övre Norrland	024. Västerbottens län
	025. Norrbottens län*

Al titolo «I. COLTIVAZIONI CONSOCIATE E SUCCESSIVE SECONDARIE, FUNGHI, IRRIGAZIONE, SERRE, RITIRO DI SEMINATIVI», sono aggiunti i punti seguenti:

I/07 Installazioni di stoccaggio per concimi naturali di origine animale (letame solido e liquame)

- I. Letame solido: escrementi di animali domestici, con o senza stame, comprendenti eventualmente una piccola parte di urine.

Purino urina di animali domestici comprendente, se del caso, una piccola parte di escrementi e/o acque.

Liquame: letame liquido, cioè miscela di escrementi e di urine di animali domestici, addizionati eventualmente d'acqua e comprendenti, se del caso, una piccola parte di stame.

I/08 Superfici soggette a regimi di aiuto

suddivise in:

- a) terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22);
 - b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad es. barbabietole, colza, alberi, arbusti ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G);
 - c) superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/01 e F/02);
 - d) superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboscimento (già comprese in H/02);
 - e) altri (già compresi in H/01 e H/03).
- I. Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario, destinato a incoraggiare il ritiro dei seminativi, in conformità al regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio⁽¹⁾, come pure in conformità al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio⁽²⁾ e al regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione⁽³⁾ ed alle eventuali disposizioni più recenti.
- II. Sono comprese solo le superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario per l'anno di riferimento dell'indagine.

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE, EURATOM, CEECA) n. 2963/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 310 del 22 dicembre 1995)

Pagina 3, articolo 3, secondo trattino,

anziché: •5 850 BFR•

leggi: •5 830 BFR•
